



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.06.1997
COM(97) 291 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Gli impegni assunti dalla Comunità nel settore dell'agricoltura nell'ambito degli accordi conclusi in occasione dell'Uruguay Round, sono stati attuati principalmente dal regolamento (CE) n. 3290/94. All'articolo 3 del testo originario di tale regolamento si prevede che la Commissione, che delibera secondo la procedura del comitato di gestione, può adottare, fino al 30 giugno 1996, le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime e che l'applicazione di tali misure è limitata alla stessa data. Con il regolamento (CE) n. 1193/96, il Consiglio ha prorogato fino al 30 giugno 1997 il periodo in cui la Commissione ha la facoltà di adottare provvedimenti transitori. La Commissione si è avvalsa di tale facoltà per garantire una transizione armoniosa verso il regime istituito in seguito all'Uruguay Round nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Essa si è altresì avvalsa dell'articolo 3 per garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di alcuni accordi preferenziali con paesi terzi (per esempio Convenzione di Lomé, Accordi di associazione con i paesi mediterranei, ecc.), in attesa che tali accordi siano adattati ai risultati dell'Uruguay Round. Poiché l'adattamento tuttora in corso di alcuni dei regimi previsti da tali accordi non potrà essere concluso entro il 30 giugno 1997, si propone al Consiglio di prorogare ancora di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione è autorizzata ad adottare misure transitorie.

Proposta di
Regolamento (CE) N. /97 del Consiglio

del 1997

che modifica regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96, autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente prima dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a quello derivante dagli adattamenti della normativa agricola ivi previsti; che tali misure transitorie possono essere adottate entro il 30 giugno 1997 e la loro applicazione è limitata a questa data; che alcune delle materie che costituiscono attualmente oggetto di tali misure transitorie non potranno essere definitivamente disciplinate entro il termine suddetto; che si tratta in particolare dell'adattamento di alcuni accordi conclusi con paesi terzi; che è quindi necessario prorogare di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione è autorizzata ad adottare misure transitorie,

¹ GU n. L 349 del 31.12.1994, pag. 105 (Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 in GU n. L 161 del 29.6.1996, pag. 1)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, la data del “30 giugno 1997” è sostituita dal “30 giugno 1998”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 291 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-97-281-IT-C

ISBN 92-78-21222-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo